

CITTA' DI REGGIO CALABRIA
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIABILITA'
SERVIZIO VIABILITA'

ORD. N. 854

Prot. n. 305736 del 14.12.2023

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 795 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA MONTEGRAPPA

IL DIRIGENTE

Vista la nota con prot. n. 305582 / /2023, con la quale il sig. Luca Petrillo in qualità di responsabile della E – Distribuzione chiede la revoca di ordinanza n. 795 in via in oggetto emarginata per lavori potenziamento di linea elettrica;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n.267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

REVOCA ORDINANZA N. 795 PROT. 283905
DEL 23.11.2023

La segnaletica sarà ricollocata **per come era in precedenza** a cura e spese della ditta E. DISTRIBUZIONE.

La ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutte le misure atte a garantire, durante il ripristino dello stato dei luoghi la sicurezza della circolazione stradale.

La ditta esecutrice dei lavori e' da considerarsi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla SCORRETTA effettuazione dei lavori, OGGETTO DELL'ORDINANZA N. 795 REVOCATA; ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

Alla medesima ditta e' fatto obbligo di ripristino dello stato quo ante dei luoghi , oggetto del presente dispositivo

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il Responsabile del l'Ufficio Tecnico del Traffico
Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente
Dott. Salvatore Zucco

